



28435/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto  
Protezione  
internazionale

Composta da:

Dott. Rosa Maria Di Virgilio - Presidente -

Dott. Magda Cristiano - Consigliere -

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Dott. Marco Marulli - Consigliere -

Dott. Antonio Pietro Lamorgese - Consigliere -

R.G.N. 6362/17

Cron. 28435

Rep. /

ha pronunciato la seguente

Ud. 28/09/17

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cognini, giusta procura speciale in calce al ricorso, che indica per le comunicazioni relative al processo la p.e.c. [paolo.cognini@pec-ordineavvocatiancona.it](mailto:paolo.cognini@pec-ordineavvocatiancona.it);

*Delibera  
G.P. del 06-02-17  
Ord. Avv. Ancona*

FT

- ricorrente -

nei confronti di

Ministero dell'Interno;

- intimato -

avverso la sentenza n. 962/2016 della Corte di appello di Ancona, emessa il 13 luglio 2016 e depositata il 17 agosto 2016, n. R.G. 1461/2015;

969  
2017

*Bsq*

h



## RILEVATO CHE

1. [REDACTED], cittadino del Gambia, ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale deducendo che, in seguito allo svolgimento dell'incarico di scrutatore alle elezioni, nel suo paese, si era recato al seggio per ottenere il versamento dell'importo dovutogli a titolo retributivo per l'attività svolta. In quella occasione, oltre a veder negata la sua richiesta, era stato interrogato in merito alle modalità di compilazione dei documenti del registro delle votazioni, era stato percosso e recluso in una caserma per 2 mesi, luogo in cui era stato sottoposto a ulteriori violenze. Convocato da uno dei carcerieri e messo di fronte a un aut aut - essere liberato e lasciare il paese o essere ucciso - aveva ovviamente deciso di allontanarsi dal Gambia.
2. La Commissione territoriale di Roma 2 - Sezione di Ancona - ha negato il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale richiesta dall'[REDACTED]
3. Con ordinanza del 9 ottobre 2015 il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso di [REDACTED] avverso il provvedimento della Commissione.
4. La Corte d'Appello di Ancona con sentenza del 13 luglio - 17 agosto 2016 ha confermato la decisione di

*Bras*

*h*



primo grado rigettando l'appello dell'██████████. Ha ritenuto la Corte distrettuale che il giudice *a quo* avesse correttamente valutato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale. Secondo la Corte di appello il racconto dell'██████████ non risulta credibile, perché illogico e lacunoso. La Corte di appello ha anche rilevato che le allegazioni di parte ricorrente sono prive di supporto probatorio (non potendosi attribuire valore probatorio agli atti e documenti non legalizzati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane all'estero e sforniti di traduzione giurata), né consentono di affermare che, in caso di rientro nel Gambia, sussisterebbe una situazione di pericolo per la vita o l'incolumità fisica del ricorrente o il rischio di una sua condanna capitale ovvero quello della sottoposizione a una detenzione inumana o a mezzi di coercizione degradanti.

5. Ricorre per cassazione ██████████ affidandosi a tre motivi di ricorso.
6. Con il primo motivo di ricorso ██████████ deduce la omessa pronuncia su motivi di gravame, la mancanza o quantomeno l'apparenza della motivazione e la nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni- artt. 112, 132 e 156, secondo comma, c.p.c.. 111, sesto comma, Cost.

*Boys*

67



7. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in riferimento agli artt. 8,10,13 e 27 del d.lgs. n. 25/2008 e all'art 16 della direttiva europea n. 2013/32 UE.
8. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed all'art. 46 della direttiva europea n. 2013/32.

RITENUTO CHE

9. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché presentano aspetti di connessione sia sotto il profilo logico che giuridico. Nel suo complesso il ricorso, a giudizio di questa Corte, deve essere accolto per i seguenti motivi.
10. La Corte di appello afferma una sostanziale non credibilità della narrazione del ricorrente. Per arrivare a questa conclusione affronta però la deposizione del ricorrente discostandosi da quello che è stato l'iter logico prospettato da [REDACTED], nella sua qualità di richiedente asilo, alla Commissione territoriale e poi ai giudici di merito. Secondo il ricorrente, infatti, la ragione del violento prelievo dal seggio elettorale e della sua illegittima carcerazione è stato il sospetto, nato all'esito dello spoglio e dei risultati ottenuti dal

Bisogni

h



partito APRC, che fossero stati compiuti brogli ai danni dei candidati di quella formazione politica. Se si tiene ferma questa prospettazione non può ritenersi illogico, come ha fatto invece la Corte distrettuale, che l'azione violenta sia stata messa in atto dopo lo scrutinio, quando il risultato elettorale era definitivamente acquisito, perché, secondo il ricorrente, lo scopo dei suoi aggressori era stato quello di scoprire eventuali brogli e non di commetterli. Né può ritenersi priva di giustificazione la narrazione del ricorrente relativamente alla minaccia, rivoltagli dai suoi carcerieri, di essere ucciso se non avesse abbandonato immediatamente il paese. Egli ha fornito una spiegazione a tale proposito e cioè che i responsabili della sua illegittima (e rivelatasi inutile) detenzione volevano liberarsi della sua presenza in Gambia per la difficoltà di controllare un testimone scomodo e difficile da gestire in patria. Si tratta di affermazioni che possono o meno ritenersi credibili - e su questa valutazione è esclusivamente competente a decidere il giudice del merito - ma il giudizio deve essere compiuto basandosi sull'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente. Se tali dichiarazioni risultano di incerta valutazione sussiste per il giudice di merito l'obbligo di attivarsi, eventualmente

*Bonzo*

h



disponendo l'audizione del richiedente, per colmare lacune probatorie o chiarire il contenuto delle sue dichiarazioni.

11. Inoltre, in tema di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico o della protezione internazionale, in presenza di eccezioni di contestazione della conformità dei documenti prodotti dal richiedente agli originali e di sostanziale credibilità delle sue dichiarazioni, non opera il tradizionale principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, ma il giudice, prescindendo da preclusioni o impedimenti processuali, ha il dovere di cooperare nell'accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un'attività istruttoria ufficiosa, se del caso utilizzando canali diplomatici, rogatoriali ed amministrativi, essendo necessario temperare l'asimmetria derivante dalla posizione delle parti (*Cass. civ. sez. VI-1, ordinanza 25534 del 13 dicembre 2016*).

12. L'obbligo di attivazione del giudice di merito prevede anche la necessità di acquisire informazioni attendibili sulla situazione del paese di provenienza per metterle in relazione con le dichiarazioni rese alla Commissione territoriale e nel corso del giudizio (cfr. *Cass. civ. sez. I n. 26056 del 23 dicembre 2010* secondo cui, in tema di accertamento del diritto ad

*Boschi*

*h*



ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "fumus persecutionis" a suo danno, nel paese d'origine ma, nel quadro normativo dell'art. 8, terzo comma del d.lgs n. 25 del 2008, è tenuto a verificare la condizione di persecuzione sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza).

13. Per ciò che concerne la protezione sussidiaria la giurisprudenza di legittimità sulla base di una interpretazione comunitariamente orientata (cfr. da ultimo *Cass. civ. sez. VI-1, ordinanza n. 18130 del 21 luglio 2017*) ritiene che "l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così

*Braju*

*h*



elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia”).

14. Tale giurisprudenza, che è stata richiamata dalla Corte di appello, deve trovare applicazione, quanto alla configurazione dell'onere della prova, anche con riferimento alla protezione umanitaria (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanza 16221 del 24 settembre 2012 secondo cui, in tema di protezione internazionale dello straniero, sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova).

15. Risulta pertanto contraria alla giurisprudenza sin qui citata la omessa considerazione e acquisizione di informazioni sulla situazione giudiziaria e carceraria

*Boschi*





del Gambia cui il ricorrente ha fatto riferimento in generale e con riguardo alla sua vicenda personale. Una omessa cooperazione istruttoria che non appare giustificata dalle notizie ricavabili dai siti e rapporti di organizzazioni e istituzioni internazionali, come il rapporto 2016 di Amnesty International che riferisce di decessi, torture e maltrattamenti in carcere, di sparizioni forzate e detenzioni arbitrarie con mancata comunicazione all'esterno di notizie sulla ubicazione e la situazione dei detenuti.

16. Il ricorso va pertanto accolto per una corretta applicazione della giurisprudenza citata con conseguente cassazione della sentenza, impugnata e rinvio alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 settembre 2017.

Depositata in Cancelleria

Il Presidente

Rosa Maria Di Virgilio

Oggi, 28 NOV. 2017



*Maria Pia Sbordoni*  
IL CANCELLIERE  
Maria Pia Sbordoni

*R.M. Di Virgilio*

*Bropw*  
*Maria Pia Sbordoni*  
IL CANCELLIERE  
Maria Pia Sbordoni